



# Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

Art. 1 commi 360-361 L. 178/2020

Circolare INPS n. 37 del 24/02/2021

3 marzo 2021



# Normativa di riferimento un po' di storia....

L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*, nella formulazione richiamata dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dispone che *“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.”*



# Il percorso normativo

- Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istitutiva della norma
- Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 modifica l'art. 1 c. 277 della L. 208/2015



*il Patronato della CGIL*



## Art. 1, comma 277 - Testo originale

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, **per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica** dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.

## Art. 1 comma 277 - Testo modificato

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, **durante le operazioni di bonifica dall'amianto** poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e **per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.**



Dalla lettura dei due provvedimenti, le condizioni per il riconoscimento del beneficio in parola sono mutate in modo significativo.

- ❑ **Esposizione parziale:** Non è più necessario che il lavoratore sia stato esposto «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica»
- ❑ **Continuità di lavoro nel decennio successivo alla bonifica:** è necessario che il lavoratore abbia mantenuto la continuità del rapporto di lavoro con l'azienda sul cui sito è stata effettuata la bonifica nei 10 anni successivi alla bonifica stessa.



- **Aumento del periodo maggiorabile:** la presenza continuativa del lavoratore sul sito per il decennio successivo alla bonifica fa sì che il relativo beneficio amianto è riconosciuto sia per il periodo di esposizione durante la bonifica sia per il decennio successivo.



## **Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio 2021)**

I commi 360-361, modificano l'art. 1 della L. 208/2015 introducendo i commi da 277-bis a 277-sexies.

Vengono definite le procedure e i tempi entro cui devono svolgersi le operazioni di scambio di informazioni e documentazione per la definizione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al pensionamento per i lavoratori addetti alla produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività con esposizione all'amianto senza protezioni durante le operazioni di bonifica.



## DESTINATARI

- a) Iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'INAIL;
- b) non titolari di trattamento pensionistico diretto;
- c) hanno presentato all'Inps, entro il 2 marzo 2018 (a pena di decadenza) domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.





# Beneficio: la maggiorazione contributiva

Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, viene riconosciuta la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL *“e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”*, per il coefficiente dell'1,5, previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.



## Beneficio: la maggiorazione contributiva

**Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all'atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.**

**Durante l'incontro che si è tenuto con le OO.SS. e i Patronati il 23 febbraio u.s. abbiamo chiesto all'Inps il rilascio degli estratti contributivi che riportino precisamente i periodi contributivi maggiorati**



# Tabella riepilogativa dei termini indicati dalla norma

Circolare numero 37 del 24-02-  
2021 Allegato n 2.pdf



**ATTENZIONE:** se i datori di lavoro non rispondono entro il termine perentorio, di 90 gg. dalla ricezione della richiesta (entro il 31 maggio 2021) l'Inps invia ai lavoratori una certificazione negativa

**SUGGERIMENTO:** lavorare in stretta sinergia con la categoria per sollecitare le aziende ad ottemperare alla richiesta.



# Graduatoria a seguito di monitoraggio

Al termine delle operazioni di monitoraggio, **entro il 30 dicembre 2021** la DC Pensioni compila la graduatoria

Sulla base

- della data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, del primo tra i requisiti pensionistici previsti per la pensione comprensivi delle maggiorazioni contributive
- della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, in caso di parità di data del perfezionamento dei requisiti



# Comunicazioni

dal 31 dicembre 2021 inizia l'invio delle comunicazioni

- Le certificazioni saranno inviate nell'anno precedente alla decorrenza della pensione
- Non ci sono deroghe rispetto al progressivo innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione (per la pensione anticipata, dovrebbe riprendere dal 2027)
- **Prima di cessare l'attività lavorativa è necessario attendere la certificazione con l'indicazione della decorrenza della pensione**
- La pensione potrà essere liquidata solo a seguito della certificazione del diritto e nel momento in cui la contribuzione sarà maggiorata e effettivamente accreditata sull'estratto contributivo



# Prestazioni pensionistiche a cui si applica il beneficio

I periodi contributivi maggiorati in misura pari a 1,5 sono utili per raggiungere il diritto alle seguenti pensioni:

- **vecchiaia ordinaria** con 67 anni di età e 20 anni di contributi
- **vecchiaia contributiva** (per chi ha contribuzione a partire dall'1.1.96) con 67 anni di età, 20 anni di contributi e importo pari ad 1,5 volte l'assegno sociale
- **vecchiaia contributiva** (per chi ha contribuzione a partire dall'1.1.96) con 71 anni di età e almeno 5 di contributi



# Prestazioni pensionistiche a cui si applica il beneficio

- **anticipata ordinaria** con 41/42 anni e 10 mesi di età (rispettivamente, donne e uomini)
- **anticipata contributiva** (per chi ha contribuzione a partire dall'1.1.96) con 20 anni di contributi effettivi, 64 anni di età e importo pari a 2,8 volte l'assegno sociale

**N.B.** i periodi contributivi maggiorati in misura pari a 1,5 sono utili anche ai fini della misura della pensione ma.....





## **PROBLEMATICA**

In generale, l'Inps ritiene che le maggiorazioni contributive non possono essere valorizzate ai fini della misura della pensione per le quote che si riferiscono ai periodi collocati dall'1.1.96.

**In occasione dell'incontro abbiamo richiesto un apposito approfondimento**



# Platea dei lavoratori esonerati dal monitoraggio

Sono esonerati dal monitoraggio e possono accedere alla pensione **entro dicembre 2021** i lavoratori che hanno

- presentato domanda di certificazione entro il 2 marzo 2018
- ottenuto la certificazione INAIL entro il 30 giugno 2020
- maturato la decorrenza teorica della pensione, anche mediante l'applicazione del beneficio entro il 31 dicembre 2020



# Platea dei lavoratori esonerati dal monitoraggio

L'INPS invierà una lettera con la quale viene comunicato l'accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione.

L'INPS precisa che:

- data di decorrenza della pensione max 1 dicembre 2021
- con cessazione del rapporto di lavoro max 30 novembre 2021 (e presentazione domanda di pensione)

I lavoratori che non andranno in pensione entro dicembre 2021

- rientreranno nelle operazioni di monitoraggio
- potranno andare in pensione solo dopo aver ricevuto una nuova certificazione



# Attenzione

**Prima di cessare il rapporto di lavoro attendere la certificazione del diritto.**

**Le domande di pensione già presentate sono valide e non occorre ripresentare una nuova domanda.**



# Problematiche aperte

Il tavolo tecnico con l'Inps rimane aperto

## *Approfondimento in corso su:*

- possibilità di ricalcolare l'importo della pensione ai superstiti in essere nei casi di premorienza del lavoratore che aveva presentato domanda di certificazione entro il 2 marzo 2018
- possibilità di ricalcolare l'importo della pensione nei casi di lavoratori diventati titolari di pensione a prescindere dalla maggiorazione contributiva
- Necessità di avere estratti conto certificativi che riportino esattamente la contribuzione comprensiva della maggiorazione accreditata per i singoli periodi riconosciuti